

Decreto Presidente Giunta Regionale 12 settembre 2016 n. 64

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio).

(Toscana, BUR 14 settembre 2016, n. 40, parte prima)

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

emana

il seguente regolamento:

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117 comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 comma 2 dello Statuto;

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle Società di mutuo soccorso);

Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

Visto il decreto 6 marzo 2013 del Ministero dello Sviluppo economico (iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative);

Vista la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio);

Visto il parere del CTD espresso nella seduta del 11 febbraio 2016;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui al regolamento interno della Giunta regionale del 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare Delib.G.R. n. 450 del 17 maggio 2016 di adozione dello schema di regolamento;

Visto il parere favorevole espresso dalla Terza Commissione consiliare nella seduta del 28 giugno 2016;

Vista la Delib.G.R. 30 agosto 2016, n. 830;

Considerato quanto segue:

1. È necessario dare attuazione alla legge regionale 1° ottobre 2014, n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio) per disciplinare in

particolare la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle società di mutuo soccorso e le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi regionali, nonché di verifica del loro utilizzo e di eventuale revoca.

2. Occorre verificare i requisiti per l'accesso ai contributi e l'effettivo esercizio dell'attività mutualistica da parte delle società richiedenti, nonché il mantenimento dei requisiti stessi e la continuità nell'esercizio dell'attività.

3. È necessario rinviare ad un successivo atto di Giunta regionale la definizione puntuale dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, sulla base di principi stabiliti dal presente regolamento.

4. L'iscrizione nell'elenco regionale delle società di mutuo soccorso riceve una disciplina particolarmente dettagliata, trattandosi di uno dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi in conto capitale ed in conto interessi di cui alla L.R. 57/2014.

5. Si ritiene tecnicamente congruo il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento di iscrizione nell'elenco regionale delle società di mutuo soccorso, considerata la complessità della verifica sulla documentazione che deve essere prodotta.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1 Oggetto.

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio) disciplina in particolare la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle società di mutuo soccorso e le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi regionali.

Art. 2 Elenco regionale delle società di mutuo soccorso.

1. L'elenco regionale delle società di mutuo soccorso, di seguito denominato "elenco" è composto dalle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso).

2. L'elenco è istituito presso la competente direzione della Giunta regionale.

Art. 3 Domanda di iscrizione nell'elenco.

1. La domanda di iscrizione nell'elenco, sottoscritta dal legale rappresentante della società di mutuo soccorso, è presentata alla competente direzione della Giunta regionale anche attraverso l'utilizzo di modalità telematiche ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

2. Nella domanda sono attestati sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

- a) la denominazione dell'ente, l'indicazione della sede legale ed il codice fiscale;
- b) l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali;
- c) l'iscrizione nell'Albo delle Società cooperative Sezione Società di Mutuo Soccorso.

3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo o dichiarazione sostitutiva equivalente e ultimo statuto rogato dal notaio;
- b) documentazione relativa all'organigramma dell'ente;
- c) documentazione comprovante le finalità perseguite e l'attività svolta, in particolare l'ultimo rendiconto approvato e una relazione su tali attività espletate in detto esercizio.

4. La competente direzione della Giunta regionale, previa verifica della documentazione prodotta ai sensi dei commi 2 e 3, ed in particolare dell'effettivo esercizio dell'attività mutualistica e delle finalità di cui all'articolo 1 della L. 3818/1886, provvede nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l'iscrizione si intende effettuata.

Art. 4 Modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco.

1. L'elenco è tenuto ed aggiornato dalla competente direzione della Giunta regionale di cui all'articolo 2 comma 2.

2. L'elenco è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).

3. Le società di mutuo soccorso iscritte all'elenco comunicano tempestivamente alla competente direzione della Giunta regionale le modifiche intervenute rispetto alla documentazione prodotta ai sensi dell'articolo 3 commi 2 e 3.

4. Le società di mutuo soccorso iscritte nell'elenco trasmettono alla competente direzione della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno la documentazione di cui all'articolo 3, comma 3 lettera c) relativa all'attività dell'anno precedente.

5. La competente direzione della Giunta regionale provvede periodicamente alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, disponendo la cancellazione delle società dall'elenco nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- b) omesso invio della documentazione di cui al comma 4;
- c) omesso invio della documentazione di cui all'articolo 3, comma 4 della L.R. 57/2014;
- d) presenza di gravi irregolarità di gestione oggetto di procedimento giudiziale o amministrativo ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lettera c) della L.R. 57/2014.

Art. 5 Contributi regionali.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della L.R. 57/2014 la Regione può concedere contributi in conto capitale e in conto interessi alle società di mutuo soccorso allo scopo di sostenere le attività di cui all'articolo 2 della L.R. 57/2014.

2. Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della L.R. 57/2014 non sono ammesse richieste di contributi per spese di manutenzione straordinaria o di rinnovo di impianti riguardanti locali dell'immobile di proprietà delle società e locati a soggetti terzi.

Art. 6 Requisiti e modalità per l'accesso ai contributi.

1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 5 le società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 1 della L.R. 57/2014.

2. La Giunta regionale determina con apposito atto deliberativo entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sulla base delle disponibilità di bilancio, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 sulla base dei seguenti principi:

- a) individuazione delle attività a cui dare priorità in coerenza con gli atti di programmazione regionale;
- b) elargizione del contributo in misura non superiore al 70 per cento delle spese preventivate;
- c) priorità per le richieste di contributo che prevedono una compartecipazione all'attività prevista in percentuale maggiore da parte della società richiedente o di altri soggetti;
- d) erogazione del contributo riconosciuto a seguito di comunicazione dell'inizio delle attività.

3. Nell'atto deliberativo di cui al comma 2 è previsto tra l'altro che le richieste di contributo devono essere corredate dalla documentazione di cui all'articolo 3 comma 2 della L.R. 57/2014.

Art. 7 Controllo e rendicontazione dei contributi.

1. Le società destinatarie dei contributi inviano alla competente direzione della Giunta regionale una relazione dettagliata dell'attività svolta e la rendicontazione delle risorse finanziarie percepite entro novanta giorni dalla conclusione delle attività.

2. Le società destinatarie dei contributi inviano inoltre alla competente direzione della Giunta regionale il bilancio annuale di previsione ed il bilancio consuntivo relativo alla o alle annualità in cui è stata svolta l'attività oggetto di contribuzione regionale.

3. La competente direzione della Giunta regionale può provvedere in ogni momento alla verifica anche in loco dell'attività realizzata con il contributo regionale.

Art. 8 Revoca dei contributi.

1. Il mancato invio della documentazione di cui all'articolo 7 determina la revoca dell'intero contributo riconosciuto.

2. L'utilizzo anche parziale dei contributi per una attività diversa da quella per cui sono stati erogati o il mancato completamento dell'attività prevista determina la revoca dell'intero contributo riconosciuto.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.